Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità "Whistleblowing"

ai sensi del D. lgs. n. 24/2023

Consorzio "Scu.Ter Scuola Territorio" Società Cooperativa Sociale

Rev. 00 del 15/12/2023

SOMMARIO

1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento ... 3

2. Definizioni ... 3

3. Destinatari ... 4

4. Segnalazioni ... 4

4.1 Scopo e oggetto della segnalazione ... 5
4.2 Contenuto della segnalazione ... 5
4.3 Canali di segnalazione interni e loro funzionamento ... 6
4.4 Gestione dei canali e attività conseguenti ... 7
4.5 Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne ... 9
4.6 Denuncia ... 9

5. Riservatezza dell'identità del segnalante ... 9

6. Misure di protezione e divieto di ritorsione ... 10

7. Trattamento dei dati personali ... 12

8. Diffusione e aggiornamento ... 12

1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento

La presente procedura si applica al Consorzio Scu.Ter (di seguito anche solo **"Scu.Ter"** o "**Consorzio**") e ha lo scopo di implementare e disciplinare il procedimento attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo del Consorzio. La procedura recepisce quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "**Decreto whistleblowing**" o solo "**Decreto**") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Pertanto, in conformità alla succitata normativa, Scu.Ter ha adottato canali di segnalazione interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza della persona segnalante, per la quale è altresì garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.

2. Definizioni

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, per quanto applicabili alla realtà del Consorzio, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione.

Segnalazione whistleblowing, o segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata da un segnalante ai sensi D. lgs. n. 24/2023 e in conformità a quanto definito nella presente procedura.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Funzione Whistleblowing: funzione individuata dall'organo amministrativo, a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni.

3. Destinatari

I destinatari della presente procedura sono le persone che possono effettuare Segnalazioni, e in particolare:

- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Scu.Ter;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso o per conto di Scu.Ter;
- eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra.

4. Segnalazioni

Le segnalazioni, ovvero le denunce possono essere trasmesse – ricorrendone i presupposti – alla Funzione Whistleblowing (attraverso i canali di segnalazione interni), all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti.

Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva e dal Decreto whistleblowing, è raccomandato avvalersi, in prima istanza, dei canali di segnalazione interni.

4.1 Scopo e oggetto della segnalazione

Rientrano tra le **condotte illecite** per le quali è possibile effettuare la segnalazione, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dello stesso Consorzio, e in particolare:

1) condotte illecite ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 o violazioni del relativo Modello di organizzazione e gestione, e delle procedure contenute nello stesso;
2) condotte contrarie ai principi etici e alle regole comportamentali sancite nel Codice etico e di comportamento, nelle procedure aziendali e/o nei regolamenti aziendali.

In conformità con quanto disposto dalla normativa applicabile, si specifica che la presente procedura NON si applica:

- Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali.
- Alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto (ovvero segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'UE – e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano – che già garantiscono apposite procedure di segnalazione).
- Alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4.2 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire tutte le informazioni e gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. In particolare, le segnalazioni devono contenere almeno:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- la chiara specificazione che si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per i segnalatori (vedi paragrafi 5 e 6).

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione:

- le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (eventuale indirizzo e-mail o numero di telefono).
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

Si evidenzia che anche le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine (es. con indicazione di nominativi o qualifiche, menzioni di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari), possono essere prese in carico come segnalazioni whistleblowing, e di conseguenza gestite come tali.

4.3 Canali di segnalazione interni e loro funzionamento

Scu.Ter mette a disposizione dei destinatari canali alternativi per l'invio delle segnalazioni interne, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione della segnalazione è affidata alla Funzione Whistleblowing, autonoma e indipendente, costituita dai componenti dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio.

Le segnalazioni ricevute erroneamente da soggetti diversi dalla Funzione Whistleblowing saranno trasmesse a quest'ultima tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante, con particolare riferimento ai casi in cui il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. Diversamente, se il segnalante non dichiara

espressamente di voler beneficiare delle tutele, e detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione può essere considerata quale segnalazione ordinaria, e quindi non ricadente nell'ambito di applicazione del Decreto. Per tale motivo, è opportuno che il segnalante specifichi, nella segnalazione, che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di ritorsioni.

La segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- **Piattaforma Globaleaks**, in gestione autonoma della Funzione Whistleblowing, accessibile dal sito internet di Scu.Ter mediante il seguente link https://scuter-seled.nodewb.it in forma scritta o orale, mediante registrazione vocale. Alle informazioni oggetto della segnalazione e, comunque, ai dati del segnalante, avranno accesso solo gli incaricati della Funzione Whistleblowing. All'esito della segnalazione verrà rilasciato al segnalante un codice identificativo, non recuperabile, che dovrà essere conservato dallo stesso per poter consultare lo stato di elaborazione della segnalazione.
- Lettera a mezzo del servizio postale, da spedire all'indirizzo: **Consorzio Scu.Ter – Scuola Territorio Società Cooperativa Sociale, via Bovi Campeggi, n. 2/4E, Bologna.** In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa recante all'esterno la dicitura **"RISERVATA, ALL'ATTENZIONE DELLA FUNZIONE WHISTLEBLOWING DI SCU.TER"**
- Segnalazione orale, mediante richiesta di incontro con la Funzione Whistleblowing, da inoltrare tramite la piattaforma di cui sopra. L'incontro verrà fissato dalla Funzione Whistleblowing entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal segnalante.

4.4 Gestione dei canali e attività conseguenti

Al fine di assicurare un'efficacie e tempestiva gestione della segnalazione, la Funzione Whistleblowing svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Più nello specifico, acquisita la segnalazione mediante uno dei summenzionati canali, la Funzione Whistleblowing effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione è considerata inammissibile, e viene archiviata dalla Funzione Whistleblowing, per i seguenti motivi:

a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore, come dettagliato in precedente paragrafo;

b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'effettuazione della segnalazione, con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni, come dettagliato in precedente paragrafo;

c) accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

d) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;

e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione (vedi paragrafo 4.2);

Resta inteso che, la Funzione Whistleblowing, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, e qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine, potrà richiedere al segnalante, tramite la piattaforma e anche attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. Il segnalante deve fornire un riscontro alla richiesta entro 30 giorni; decorso tale termine, la segnalazione sarà archiviata per impossibilità di procedere.

Nel caso in cui, a seguito delle attività svolte, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, la Funzione Whistleblowing procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.

Se invece la segnalazione è valutata come ammissibile, la Funzione Whistleblowing avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. A tal fine, la Funzione Whistleblowing potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna, ivi compresa la richiesta di integrazioni al segnalante, o anche l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, nonché la richiesta di supporto al personale dell'organizzazione o di consulenti esterni, avendo cura di tutelare la riservatezza del segnalante.

All'esito della verifica, e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, la Funzione Whistleblowing fornisce riscontro al segnalante.

Inoltre, qualora la segnalazione risulti fondata, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, la Funzione Whistleblowing si rivolgerà alle direzioni/uffici del Consorzio competenti per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, o a enti/istituzioni esterne (es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC).

Nei suddetti casi, la Funzione Whistleblowing comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. A tal fine si ricorda che, la violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Funzione Whistleblowing o del personale dell'organizzazione, come anche la violazione delle tutele previste nei confronti del segnalante, dei facilitatori e/o di altri soggetti coinvolti, è motivo di immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato da Scu.Ter, nonché eventuali ulteriori provvedimenti a norma di legge.

4.5 Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura della Funzione Whistleblowing. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante o tramite messaggistica vocale sono verbalizzate, verificate e sottoscritte dal segnalante e sono sottoposte al medesimo termine di conservazione.

4.6 Denuncia

Al segnalante è riconosciuta la possibilità di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. L'ambito oggettivo degli illeciti segnalabili, di cui agli artt. 361 e 362 c.p., è più ristretto rispetto a quello previsto dal D.lgs. 24/23. Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della stessa denuncia, potrà in ogni caso beneficiare delle tutele previste dal Decreto whistleblowing per le eventuali ritorsioni subite.

5. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. n. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

Nel caso in cui la segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento penale, l'identità del segnalante è tutelata nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., che impone l'obbligo di

segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Nella suddetta ipotesi è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La riservatezza è garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale, anche quando dovessero perviene a soggetti diversi da quelli autorizzati e competenti a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse devono essere trasmesse nei termini dei 7 giorni.

Restano ferme le disposizioni di legge che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche Autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

6. Misure di protezione e divieto di ritorsione

Scu.Ter garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla normativa applicabile;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto whistleblowing e dalla presente procedura.

Si sottolinea che è vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante e che i motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, applicate alla realtà di Scu.Ter, come indicate all'art. 17 del D.lgs. 24/23:

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Salvo adire le vie legali (nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato), il Consorzio provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante.

Inoltre, il segnalante che ritiene di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, può darne comunicazione all'ANAC.

Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti diversi da ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. È importante che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Oltre al segnalante, le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quanto previsto dal presente paragrafo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Si evidenzia che, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione a calunnia o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal Decreto whistleblowing non sono garantite. Per approfondimenti si rimanda al Sistema sanzionatorio adottato dal Consorzio (Allegato II al Modello 231).

7. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata insieme alla presente procedura in apposita sezione del sito.

8. Diffusione e aggiornamento

La presente procedura è diffusa mediante il sito web del Consorzio. La presente procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico, nonché approvazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo del Consorzio.